

COMUNE DI CASTELFIDARDO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica


Premesso e preso atto:

- che in data 30.10.2018 il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la R.S.U. Aziendale e le OO.SS. territoriali hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa) per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018;
- che con nota prot. 24851 del 9.11.2018 è stata inviata al Collegio dei revisori dei conti la richiesta del parere di competenza con allegata la documentazione di riferimento con particolare riguardo alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria;
- che il Collegio dei Revisori dei conti, con verbali n. 33 e 34 del 3.12.2018, ha espresso una doppia certificazione positiva sia in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 che in ordine alla pre-intesa del c.d.i. sottoscritta in data 30.10.2018, ai sensi dell'art. 40 c. 3 *sexies* e 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001
- che la G.C., con atto deliberativo n. 183 del 5.12.2018 ha approvato la documentazione relativa alla contrattazione decentrata 2018 autorizzando contestualmente il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva il contratto decentrato integrativo concernente le modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018, nel testo/pre-intesa siglata in data 30.10.2018;

Concordano

dopo aver preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 5.12.2018 e della relativa documentazione allegata, di approvare e sottoscrivere in via definitiva il contratto decentrato integrativo per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018, nel testo/pre-intesa già siglato in data 30.10.2018 che viene allegato al presente documento per costituirne parte integrante e sostanziale.


Castelfidardo, 13 dicembre 2018



Firme sul retro


La R.S.U. Aziendale


Finaurini Luca
Bontempi Guido
Dubini Mirco
Marani Agnese
Ciocca Federica
Galeazzi Yuri
Marconi Beatrice


Luca Finaurini
Guido Bontempi
Mirco Dubini
Agnese Marani
Federica Ciocca
Yuri Galeazzi
Beatrice Marconi

Le OO.SS. Territoriali


CGIL FP
CISL FP
UIL FPL
CSA Regioni Aut. Loc.


Francesco Cavetta

 CAVETTA
SEDANI



Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica
Segretario Generale
(Dott. Salvatore Imperato)



Comune di Castelfidardo (AN)

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (PRE-INTESA) PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Premesso:

- che in data 21.05.2018 è stato stipulato in via definitiva in nuovo ccnl funzioni locali il quale ha ridefinito, tra l'altro, la composizione dei fondi per le risorse decentrate e diversi istituti contrattuali;
- che l'applicazione a livello decentrato del predetto contratto nazionale richiede una ampia ed approfondita discussione al fine di valutare attentamente le implicazioni della contrattazione decentrata rispetto ai fondi delle risorse decentrate, rispetto ai nuovi istituti ed ai servizi da erogare alla collettività;

Dato atto che in relazione alla importanza delle valutazioni sottese si ritiene più opportuno procedere ad una valutazione approfondita che, allo stato, non consente di concludere la nuova contrattazione decentrata entro il corrente anno;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla contrattazione decentrata anno 2018 confermando gli istituti già previsti e disciplinati nella precedente contrattazione decentrata anno 2017, avviando tuttavia contestualmente le trattative per addivenire quanto prima alla contrattazione decentrata anno 2019 in applicazione della nuova disciplina prevista dal citato ccnl funzioni locali del 21.05.2018;

Considerato:

- che l'art. 4 del ccnl 22/01/2004 prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del ccnl, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza **annuale**;
- che nel corso degli anni sono via via stati stipulati diversi contratti decentrati in merito ai vari istituti contrattuali demandati a tale livello di contrattazione, con la previsione dei relativi importi spettanti;
- che si rende opportuno ridefinire gli istituti della contrattazione decentrata annuale e i relativi importi per l'anno 2018 nel rispetto della citata disposizione contrattuale;

Preso atto che il fondo per le risorse decentrate disponibili per il 2018 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 01/2252/2018 (R.U./128/2018);

Concordano


di approvare per l'anno 2018 le modalità e gli importi degli istituti contrattuali e delle indennità demandati alla contrattazione decentrata annuale, come da ipotesi contrattuale allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

Castelfidardo, 30 OTT. 2018

La R.S.U. Aziendale

Finaurini Luca
Bontempi Guido
Dubini Mirco
Marani Agnese
Ciocca Federica
Galeazzi Yuri
Marconi Beatrice

[Handwritten signatures of the R.S.U. members]



Le OO.SS. Territoriali

CGIL FP
CISL FP
UIL FPL
CSA Regioni Autonomie Locali

CAVEZZA
SEDANI

[Handwritten signature]

30 OTT. 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica
Segretario Generale
Dot. Salvatore Imperato

[Handwritten signature]



Comune di Castelfidardo (AN)

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (PRE-INTESA)
PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE
RISORSE DECENTRATE ANNO 2018**

- INDICE -

- Art. 1 - Premessa – Disciplina del presente contratto
- Art. 2 - Costituzione del Fondo per le risorse decentrate
- Art. 3 - Indennità di reperibilità
- Art. 4 - Indennità di turno
- Art. 5 - Indennità di rischio
- Art. 6 - Indennità di disagio
- Art. 7 - Indennità per specifiche responsabilità
- Art. 8 - Indennità di maneggio valori
- Art. 9 - Produttività (performance)
- Art. 10 - Previdenza complementare P.L.
- Art. 11 - Ultrattività del contratto decentrato integrativo



Art. 1 - Premessa – Disciplina del presente contratto

L'art. 4 del ccnl 22.01.2004 prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale tuttavia le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del ccnl, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Il presente contratto prende atto, pertanto, delle risorse decentrate destinate dall'amministrazione alle finalità della contrattazione decentrata e ne definisce le modalità di utilizzo per l'anno in corso, nel rispetto della vigente disciplina dei CCNL precisando, per quanto consentito alla contrattazione decentrata, i criteri per l'attribuzione delle varie tipologie di indennità, le somme previsionali destinate alle varie indennità, nonché la quota destinata alla produttività (o performance).

Le somme oggetto delle effettiva contrattazione annuale sono quelle che, pur nel complesso delle risorse decentrate annuali, non risultano già vincolate dal contratto nazionale o da disposizioni di legge o da precedente contrattazione decentrata, in particolare:

➤ **Risorse già regolate da contratto nazionale, da disposizioni di legge o da precedente contrattazione decentrata:**

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	47.000
Trattamento accessorio ex 8 ^a q.f. destinato a fondo per la retribuzione di posizione. O.P. 1.4.99 art. 10 c. 1	5.400
Progressioni orizzontali	141.409
Compensi per attività e prestazioni correlate alla risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del ccnl 1.04.99 – previdenza complementare P.L.	13.000
Indennità per personale educativo e docente – ccnl 5.10.2001 art. 6	1.363

➤ **Risorse specificamente regolate dal presente contratto decentrato (previsione):**

Descrizione	Importo (previsionale)
Indennità di turno	25.000
Indennità di rischio	7.000
Indennità di disagio	6.000
Indennità di maneggio valori	200
Indennità di reperibilità	50.000
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c. 2 lett. f) ccnl 1.04.1999)	10.000
Produttività o Performance (art. 17, c. 2, lett. a) ccnl 1.04.99	94.978

Art. 2 - Costituzione del Fondo per le risorse decentrate

Le parti prendono atto della determinazione previsionale di costituzione del Fondo Risorse Decentrate adottata con atto n. 01/207/2018 come da prospetto allegato 1 al presente contratto.

Le parti prendono atto in particolare dello stanziamento operato dall'ente nel bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 15, c. 2 del ccnl 1.04.1999, pari ad € 32.000, concordando l'integrazione della predetta somma nell'ambito della parte variabile delle risorse decentrate, così come indicato nel prospetto di costituzione del Fondo.

Le parti precisano che tale somma è espressamente destinata dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità così come indicato nel PEG/PDO del corrente esercizio.



Le parti prendono atto altresì che tali importi possono essere resi disponibili solo a seguito preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi indicati dall'amministrazione.

Art. 3 - Indennità di reperibilità

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 23, c.4, CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 11 CCNL 5.10.2001)

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 DEL CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.

Precisazioni del contratto decentrato:

L'istituto si applica ai seguenti servizi con le relative modalità:

- Servizi Tecnici: 4 addetti a turno (di cui 1 coordinatore di cat. D o C e tre addetti operativi)
- Polizia Locale: 3 addetti a turno (di cui 1 coordinatore di cat. D o C e due addetti cat. C)
- Servizi demografici: 1 addetto (fine settimana e giorni festivi)

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese assicurando la necessaria rotazione

Le modalità organizzative dei servizi sono demandate alla programmazione ed attuazione da parte responsabili dei servizi interessati nei limiti contrattuali sopra indicati.

Tariffe previste dal ccnl.

Liquidazione di norma bimestrale

Incidenza annua previsionale dell'indennità di reperibilità: € 50.000

Art. 4 - Indennità di turno

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 22 CCNL 14.9.2000 c.5 e 6 - art. 52, c.2, lett. c) per la nozione di retribuzione di riferimento)

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Precisazioni del contratto decentrato:

Si applica alle seguenti strutture turnanti: Polizia Locale



Si conferma che il concetto di "equilibrio ed avvicendamento dei turni" di cui all'art. 22 del 14.09.2000 si intende realizzato nell'arco del mese quando almeno il 40% dei turni complessivi è svolto in maniera differenziata rispetto al restante 60%.

Spetta ai responsabili del settore di riferimento verificare ed attestare il corretto svolgimento della turnazione mensile in conformità delle disposizioni contrattuali di riferimento

Tariffe previste dal ccnl.

Liquidazione di norma bimestrale

Incidenza annua previsionale dell'indennità di turno: € 25.000

Art. 5 - Indennità di rischio

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 37, c. 2 CCNL 14.9.2000)

1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di L. 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.06.2000.

(art. 41 CCNL 22.1.2004)

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.

Precisazioni del contratto decentrato:

Spetta con riferimento alle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute dei lavoratori e per la loro integrità personale.

In relazione alla valutazione operata congiuntamente dell'ambiente e delle condizioni di lavoro la relativa indennità è prevista per gli operatori tecnici esterni delle categorie A e B dei seguenti servizi:

- viabilità: in relazione a rischio connesse alle condizioni lavorative su strada e alla conseguente soggezione a possibili incidenti stradali di varia natura
- giardini/manutenzione verde pubblico: in relazione a rischio connesse alle condizioni lavorative su strada (o lato strada) e alla conseguente soggezione a possibili incidenti stradali di varia natura
- autisti scuolabus: in relazione a rischio connesso alle condizioni lavorative su strada e alla conseguente soggezione a possibili incidenti stradali di varia natura
- impianti elettrici-illuminazione-manutenzioni: in relazione al rischio connesso alla tipologia dei lavori svolti ed all'utilizzo di particolari attrezzature e macchine

Tariffe previste dal ccnl: 30 euro mensili rapportate ai giorni di presenza

Liquidazione annuale

Incidenza annua previsionale dell'indennità di rischio: € 7.000

Art. 6 - Indennità di disagio

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 17, c. 2, lett. c) CCNL 1.4.1999)

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

...omissis...

- e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;

...omissis...

Precisazioni del contratto decentrato:

La contrattazione decentrata individua le specifiche attività lavorative che si considerano svolte in condizioni particolarmente disagiate per ragioni di natura ambientale, o climatiche, o di particolare articolazione oraria per il personale delle categorie A - B - C.

In relazione alla valutazione di tali elementi vengono individuate le seguenti categorie beneficiarie della relativa indennità:

CATEGORIE DIP.	MOTIVAZIONI	TARIFFE	NOTE
Addetti al servizio Centro Arcobaleno	Particolari attività in relazione all'ambiente lavorativo disagiato (presenza di soggetti non autosufficienti e disabili)	€ 30/mese rapportati a presenza	
Autisti Scuolabus	Prevista in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (orario plurisettimanale)	€ 50/mese rapportati a presenza	Rif. CDI 23.11.2009 e atto G.C. 32/2001. Per tariffe vedi parere ARAN prot. 23968/2015
Attività lavorative in caso di neve o calamità naturali	Prevista in relazione al servizio esterno effettuato da personale UTC e P.L a garanzia della pubblica incolumità	€ 10/giorno limitatamente ai giorni di effettivo verificarsi dell'evento	
Figura specialistica unica	Lavoratore che opera singolarmente senza il supporto di altri operatori (es. elettricista)	€ 155 annui rapportati a presenza	

Tariffe definite dalla contrattazione decentrata (in assenza di previsioni del CCNL) come sopra indicato

Liquidazione annuale

Incidenza annua previsionale dell'indennità di disagio: € 6.000

Art. 7 - Indennità per specifiche responsabilità

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 - prima e seconda ipotesi - così come sostituito dall'art. 7, c.1 del CCNL 9.5.2006)

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

...omissis...

f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera;


(art. 36, c.2 CCNL 22.1.2004)


2. All'art. 17, comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

i) compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.

Precisazioni del contratto decentrato

Tale indennità annuale è prevista in relazione alle particolari responsabilità assunte da singoli dipendenti, a seguito di provvedimenti formali adottati dall'amministrazione, come di seguito individuati:





DIPENDENTI	MOTIVAZIONI	TARIFFE	NOTE
Funzioni vicarie del responsabile di settore	Assume il ruolo e le responsabilità del titolare di P.O. in caso assenza o impedimento di quest'ultimo	€ 1032 annui rapportati a presenza	rif. art. 17, c. 2, lett. f) ccnl 1.04.1999
Coordinamento di squadre di lavoro cat B e C	Cat. B: dip. Incaricato del coordinamento di squadra di lavoro di cat. B con almeno 5 addetti compreso il coordinatore. Assume la responsabilità delle disposizioni operative impartite al fine dello svolgimento corretto ed in sicurezza dei lavori	€ 413 annui rapportati a presenza	rif. art. 17, c. 2, lett. f) ccnl 1.04.1999
	Cat. C: prevista per il coordinamento di almeno 5 dipendenti laddove il coordinamento non sia riferibile ad un responsabile di servizio di cat. D	€ 516 annui rapportati a presenza	rif. art. 17, c. 2, lett. f) ccnl 1.04.1999
Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe	Previsto da ccnl. Funzioni attribuite cumulativamente al medesimo dip. senza limitazioni	€ 300 annui rapportati a presenza	rif. art. 36, c. 2, ccnl 22.01.2004
Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe e Ufficiale Elettorale	Previsto da ccnl. Funzioni attribuite cumulativamente al medesimo dip. senza limitazioni	€ 600 annui rapportati a presenza	rif. art. 36, c. 2, ccnl 22.01.2004
Archivisti informatici	Previsto da ccnl.	€ 150 annui rapportati a presenza	rif. art. 36, c. 2, ccnl 22.01.2004
Svolgimento di attività istruttoria aggiuntiva di competenza di altro settore (diverso da quello di assegnazione)	Assume la responsabilità di svolgere attività istruttoria aggiuntiva di competenza di altro settore oltre che di quello di assegnazione	Cat B € 400 annui Cat C € 500 annui Cat D € 600 annui Tutti rapportati a presenza	rif. art. 17, c. 2, lett. f) ccnl 1.04.1999
Referente autisti scuolabus	Assume il ruolo e la responsabilità di coordinamento degli autisti scuolabus, determinazione tratte, rapporti con le scuole	€ 600 annui rapportati a presenza	rif. CDI 23.11.2009 e atto G.C. 32/2001.

Ai fini del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del compenso si precisa che la liquidazione è subordinata alla attestazione del responsabile di settore circa la permanenza della validità ed efficacia del provvedimento di assegnazione e delle relative condizioni soggettive ed oggettive circa lo svolgimento delle relative attività.

Tariffe definite dalla contrattazione decentrata nei limiti sopra indicati

Liquidazione annuale

Incidenza annua previsionale delle indennità per specifiche responsabilità: € 10.000

Art. 8 - Indennità di maneggio valori

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 36 CCNL 14.9.2000)



1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionale al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
(art. 28, c. 7 DPR 347/83)
...omissis...
7. Al personale adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 5.5.1975 n. 146 e successive modifiche.

Precisazioni del contratto decentrato

Spetta per il personale effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa. La misura è fissata come segue:

- ipotesi di maneggio di denaro per almeno € 30.000 annui: € 0,52 per giornata lavorativa
- ipotesi di maneggio di denaro per almeno € 50.000 annui: € 0,77 per giornata lavorativa

Tariffe definite dalla contrattazione decentrata nei limiti sopra indicati

Liquidazione annuale

Incidenza annua previsionale dell'indennità di maneggio valori: € 200

Art. 9 - Produttività (o Performance)

Disposizioni di riferimento del ccnl

(art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1.4.1999)

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

...omissis...

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del ccnl 31.3.1999.

Precisazioni del contratto decentrato

La quota di produttività annuale (definita anche "performance" nella terminologia adottata dalla Legge 150/2009) è determinata in via residuale rispetto al totale delle risorse decentrate. Ciò significa che viene liquidata a titolo di produttività la quota residua della parte stabile del fondo risultante successivamente alla liquidazione delle varie indennità come sopra determinate. A tale quota residua va assommata la quota di parte variabile del fondo stanziata ex art. 15, c. 2 ccnl 1.04.1999.

La liquidazione della quota di produttività avviene a seguito delle procedure dettagliatamente previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 183/2011 che in sintesi prevedono:

- Assegnazione degli obiettivi al settore attraverso il PEG/PDO
- Coinvolgimento dei singoli dipendenti del settore
- Valutazione dei singoli dipendenti da parte dei titolari di p.o. attraverso specifiche schede di valutazione
- Attestazione del nucleo di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi e conseguente autorizzazione alla liquidazione

Importi complessivi definiti nelle modalità sopra indicate. Gli importi individuali sono quelli derivanti a seguito dell'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con atto G.C. n. 183/2011.

Liquidazione annuale

Incidenza annua previsionale della quota complessiva di produttività: € 90.345 determinata come segue:

- | | | |
|--|---|--------|
| • da parte stabile del fondo: | € | 42.303 |
| • dal parte variabile del fondo ex art. 15, c. 2 ccnl 1.04.1999: | € | 31.000 |
| • da risparmi del lavoro straordinario anno 2017: | € | 9.870 |

94.178

dw



- importo una tantum frazioni r.i.a.
- importo una tantum frazioni p.e.o.

€ 2.233

€ 9.572

Totale

€ 94.978

Art. 10 - Previdenza complementare P.L.

Disposizioni di riferimento

- Art. 208 Codice della Strada
- Sentenza Corte Costituzionale n.426/2000
- Deliberazione G.C. n. 249/2010
- Deliberazione G.C. n. 186/2011

Precisazioni del contratto decentrato

Si proseguono i versamenti nelle modalità utilizzate nei precedenti anni stabilendo l'importo per l'anno 2018 in € 1.000 ad addetto al servizio Polizia Locale per un totale complessivo per l'anno 2018 pari ad € 13.000

Art. 11 - Ultrattività del contratto decentrato integrativo

Disposizioni di riferimento del ccnl

(Art. 4, comma 4 ccnl 22.01.2004)

4. I contratti collettivi decentrati integrativeconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successive contratti collettivi decentrati integrative.

Precisazioni del contratto decentrato

Le parti concordano di attribuire efficacia al presente contratto per l'anno 2018 fatta eccezione per le modalità e tempi di liquidazione delle indennità continuative e ricorrenti (reperibilità e turno) che per il principio di ultravigenza stabilito dall'art. 4, c. 4 del ccnl 22.01.2004 proseguono anche per l'esercizio 2019 fino alla stipula del nuovo contratto decentrato annuale, fatte salve diverse determinazioni del successivo contratto decentrato.